Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 28 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(1776)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI, n. 392.

Approvazione degli atti del Congresso europeo postale e delle telecomunicazioni, stipulati in Vienna, fra l'Italia ed altri Stati il 19-24 ottobre 1942.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e territori dipendenti ai seguenti Atti stipulati in Vienna, fra l'Italia ed altri Stati il 19-24 ottobre 1942:

1) Accordo per l'Unione europea postale e delle telecomunicazioni;
2) Regolamento d'esecuzione per il servizio postale europeo;
3) Protocollo finale per il Regolamento di esecuzione per il servizio postale europeo;
4) Regolamento per il servizio telegrafico europeo.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 89. — MANCINI.

Accordo per l'Unione europea postale e delle telecomunicazioni

I sottoscritti plenipotenziari delle Amministrazioni postali e delle telecomunicazioni dei seguenti Paesi: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Romania, San Marino, Slovacchia, Ungheria, allo scopo di promuovere la collaborazione europea nel campo postale e delle telecomunicazioni, hanno stabilito di comune accordo, basandosi sulla Convenzione postale universale e sulla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, quanto segue:

Art. 1.

Unione europea postale e delle telecomunicazioni.

Le Amministrazioni partecipanti formano l'Unione europea postale e delle telecomunicazioni, che ha per scopo di migliorare e perfezionare i singoli rami di servizio nelle reciproche relazioni postali e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Regolamenti d'esecuzione.

Le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo e per lo svolgimento del servizio postale e delle telecomunicazioni nel campo dell'Unione sono riunite in Regolamenti d'esecuzione che verranno concordate dalle Amministrazioni nelle Conferenze dell'Unione (art. 3).

Art. 3.

Conferenze dell'Unione.

I rappresentanti delle Amministrazioni dell'Unione si riuniscono in determinate scadenze per discutere e decidere su modificazioni o aggiunte alle disposizioni di quest'Accordo, sulla formazione, modificazione o aggiunte ai Regolamenti d'esecuzione indicati all'art. 2, e su altre questioni riguardanti l'Unione.

Nelle discussioni delle conferenze sono ammesse le lingue tedesca e italiana; i discorsi in tedesco vengono subito tradotti in italiano, e viceversa. I Delegati possono servirsi di altre lingue, purchè provvedano a loro cura alla traduzione immediata in lingua tedesca o italiana.

I verbali e gli atti delle conferenze sono redatti in tedesco ed in italiano.

Nelle deliberazioni delle conferenze ogni Paese, compresi i territori dipendenti, ecc., ha diritto a un voto.

Ogni conferenza stabilisce l'anno di riunione e il luogo della conferenza successiva.

La data di convocazione viene fissata, d'intesa con l'ufficio dell'Unione (vedi art. 5), dall'Amministrazione del Paese nel quale la conferenza deve aver luogo.

La conferenza può essere anticipata o ritardata, se 2/3 delle Amministrazioni fanno richiesta all'Amministrazione a cui spetta di convocarla.

Art. 4.

Commissioni permanenti.

Per l'esame e la discussione dei problemi riguardanti il servizio postale e delle telecomunicazioni possono essere istituite delle commissioni permanenti. Esse sono composte di esperti delle Amministrazioni postali e delle telecomunicazioni che si dichiarano disposte a partecipare ai lavori e s'impegnano a contribuire alle spese delle riunioni.

Nei riguardi del voto e della lingua valgono le disposizioni dell'art. 3.

Art. 5.

Ufficio dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni.

Un ufficio che ha sede in Vienna, con la denominazione di Ufficio della Unione europea postale e delle telecomuicazioni, posto sotto l'alta sorveglianza dell'Amministrazione postale tedesca, serve come organo di collegamento, informazione e consultazione per le Amministrazioni dell'Unione. Tale ufficio avrà essenzialmente nel campo dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni gli stessi compiti che sono previsti

per l'Ufficio dell'Unione postale universale e per l'Ufficio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Le lingue ufficiali per gli Atti dell'Unione sono il tedesco e l'italiano. La corrispondenza ufficiale tra l'Ufficio e le Amministrazioni viene redatta in tedesco o in italiano.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo le spese per l'attività dell'ufficio, come pure le spese alle quali dà luogo la riunione di una conferenza, e quelle derivanti dall'esecuzione di lavori speciali affidati all'Ufficio, sono sostenute in comune da tutti i Paesi dell'Unione.

I Paesi delle Amministrazioni dell'Unione vengono ripartiti in sette classi, ciascuna delle quali contribuisce al pagamento delle spese nella proporzione seguente:

1ª classe	25 unità
2ª »	20 »
3ª »	15 »
4ª »	10 »
5ª »	5 »
6ª »	3 »
7ª »	1 »

Ogni Amministrazione comunica all'Ufficio dell'Unione in quale classe desidera essere compresa.

Art. 6.

Arbitrato.

Le divergenze d'opinioni che possono sorgere fra le Amministrazioni dell'Unione in relazione al presente Accordo e ai regolamenti d'esecuzione sono risolte a mezzo di collegio arbitrale costituito dai membri dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni nella forma prevista dalla Convenzione postale universale, e funziona secondo la procedura indicata nella Convenzione stessa. Quando questa Convenzione stabilisce che gli arbitri sono nominati dall'Ufficio dell'Unione postale universale, la designazione viene invece fatta dall'Ufficio dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Ammissione all'Unione.

Ogni Amministrazione postale e delle telecomunicazioni d'un Paese europeo o confinante con un Paese europeo può in ogni momento aderire al presente Accordo.

La dichiarazione di adesione deve essere comunicata all'Ufficio dell'Unione, che a sua volta ne informa le altre Amministrazioni.

Art. 8.

Recesso dall'Unione.

Ogni Amministrazione aderente ha facoltà con preavviso di un anno rivolto per iscritto all'Ufficio dell'Unione, di dichiarare il suo recesso dall'Unione europea postale e delle telecomunicazioni.

La denuncia ha effetto per la sola Amministrazione che l'ha notificata; l'Accordo resta in vigore per le altre Amministrazioni.

Art. 9.

Applicazione della Convenzione postale universale e della Convenz. internazionale delle telecomunicazioni.

Le disposizioni della Convenzione postale universale, dei relativi accordi speciali, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e Regolamenti annessi restano in vigore per quanto non è esplicitamente previsto nel presente Accordo e nei Regolamenti di esecuzione (art. 2).

Art. 10.

Entrata in vigore dell'Accordo e riserva di approvazione

Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 1943.

Per le Amministrazioni che hanno firmato con riserva di ulteriore approvazione, l'Accordo entra in vigore solamente se la comunicazione della avvenuta approvazione perviene all'Amministrazione germanica entro il 31 marzo 1943.

Art. 11.

Validità dei testi.

Il presente Accordo viene redatto in lingua tedesca e italiana. Le due redazioni hanno valore di originale.

Firmato in un solo esemplare che resta depositato negli archivi dell'Amministrazione postale tedesca, dalla quale ne sarà inviata copia autentica a ciascuna Amministrazione contraente.

Vienna, il 19 ottobre 1942.

Albania:
N. Naraci
Con riserva di ulteriore approvazione.

Bulgaria:
Dipl.-Ing. W. Pissomoff

Danimarca:
K. J. Jensen

Germania:
Ohnesorge

Finlandia:
G. E. F. Albrecht

Italia:
G. Pession
Con riserva di ulteriore approvazione.

Croazia:
Franjo Poljan
Con riserva di ulteriore approvazione.

Paesi Bassi:
W. L. Z. van der Vegte

Norvegia:
Svein Svensen
Andr. Hadland

Romania:
Col. G. Teodorescu
Con riserva di ulteriore approvazione.

San Marino:
Ing. Pio Venturini
Con riserva di ulteriore approvazione.

Slovacchia:
Ing. Kudlak

Ungheria:
Dr. Forster Karoly
Con riserva di ulteriore approvazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. Il Ministro per gli affari esteri
Bastianini

Regolamento d'esecuzione per il servizio postale

I Delegati delle Amministrazioni sottoscritte, in base all'art. 2 dell'Accordo dell'Unione europea postale e delle telecomunicazioni, hanno deciso quanto segue:

Art. 1.

Rinuncia alle tasse di transito terrestre per la posta.

Le Amministrazioni aderenti all'Unione rinunciano reciprocamente alle tasse di transito terrestre sulla posta proveniente dagli Stati dell'Unione.

Art. 2.

Tariffa per le lettere e cartoline.

Vige la tariffa base seguente:

Lettere:

fino a 20 g.	12 Rpf
da 20 a 250 g.	24 »
» 250 a 500 g.	40 »
» 500 a 1000 g.	60 »

Cartoline:

semplici	6 Rpf
con risposta	12 »

Le Amministrazioni aderenti all'Unione comunicano gli equivalenti, stabiliti nelle proprie valute, all'Ufficio dell'Unione europea delle poste e telecomunicazioni per la pubblicazione. Altrettanto vale per una modifica della tariffa.

Art. 3.

Entrata in vigore del Regolamento.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° aprile 1943.

Art. 4.

Validità di testi.

Il presente regolamento d'esecuzione viene redatto in lingua tedesca e italiana. Le due redazioni hanno valore di originale.

Firmato in un solo esemplare che resta depositato negli archivi dell'Amministrazione postale tedesca, dalla quale ne sarà inviata copia autentica a ciascuna Amministrazione contraente.

Vienna, il 24 ottobre 1942.

Albania:
N. Naraci
Con riserva di ulteriore approvazione.

Bulgaria:
Dipl.-Ing. W. Pissomoff

Danimarca:
K. J. Jensen

Germania:
Ohnesorge

Finlandia:
G. E. F. Albrecht

Italia:
G. Pession
Con riserva di ulteriore approvazione.

Croazia:
Franjo Poljan
Con riserva di ulteriore approvazione.

Paesi Bassi:
W. L. Z. van der Vegte

Norvegia:
Svein Svensen

Romania:
Col. G. Teodorescu
Con riserva di ulteriore approvazione.

San Marino:
Ing. Pio Venturini
Con riserva di ulteriore approvazione.

Slovacchia:
Ing. Kudlak

Ungheria:
Dr. Forster Karoly

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
Bastianini

Protocollo finale per il regolamento d'esecuzione per il servizio postale europeo

In procinto di firmare il Regolamento d'esecuzione per il servizio postale oggi concordato i Delegati delle Amministrazioni sottosegnate hanno convenuto quanto segue:

I.

Ciascuna Amministrazione può elevare fino al 50 % o ridurre fino al 25 % le tasse stabilite all'art. 2 del Regolamento per il servizio postale.

II.

Nessuna Amministrazione è tenuta a fissare, per il servizio dell'Unione, tariffe inferiori a quelle del proprio servizio interno.

III.

Le Amministrazioni aderenti all'Unione hanno facoltà di differire sino al 1° aprile 1944 l'applicazione delle tariffe da stabilirsi a norma dell'art. 2 del Regolamento e dell'art. I del presente protocollo finale.

IV.

All'Amministrazione postale della Croazia, i cui Delegati hanno firmato l'Accordo per l'Unione europea postale e delle telecomunicazioni, è data facoltà di aderire al Regolamento d'esecuzione per il servizio postale entro il 1° aprile 1943.

V.

Per le Amministrazioni che hanno firmato con riserva di ulteriore approvazione, il regolamento d'esecuzione entra in vigore solamente se la comunicazione della avvenuta approvazione perviene all'Amministrazione germanica entro il 31 marzo 1943.

VI.

Il presente protocollo finale viene redatto in lingua tedesca e italiana. Le due redazioni hanno valore di originale.

Firmato in un solo esemplare che resta depositato negli archivi dell'Amministrazione postale tedesca dalla quale ne sarà inviata copia autentica a ciascuna Amministrazione contraente.

Vienna, il 24 ottobre 1942.

Albania:
N. Naraci
Con riserva di ulteriore approvazione.

Bulgaria:
Dipl.-Ing. W. Pissomoff

Danimarca:
K. J. Jensen

Germania:
Ohnesorge

Finlandia:
G. E. F. Albrecht

Italia:
G. Pession
Con riserva di ulteriore approvazione.

Croazia:
Franjo Poljan
Con riserva di ulteriore approvazione.

Paesi Bassi:
W. L. Z. van der Vegte

Norvegia:
Svein Svensen

Romania:
Col. G. Teodorescu
Con riserva di ulteriore approvazione.

San Marino:
Ing. Pio Venturini
Con riserva di ulteriore approvazione.

Slovacchia:
Ing. Kudlak

Ungheria:
Dr. Forster Karoly
Con riserva di ulteriore approvazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
Bastianini

Regolamento per il servizio telegrafico europeo annesso all'Accordo per l'Unione europea postale e delle telecomunicazioni.

Art. 1.

Tariffa unitaria europea.

La tassa per parola per i telegrammi a tariffa intera fra gli Stati partecipanti all'Unione europea postale e delle telecomunicazioni è fissata in 15 Pfennig.

Fra i Paesi dell'Unione non confinanti può essere applicata, in via provvisoria e fino alla conclusione di un nuovo accordo, la tariffa per parola di 20 Pfennig.

Ogni Amministrazione fissa il controvalore corrispondente a tali tasse nella valuta del proprio Paese.

Art. 2.

Contabilità.

Nel servizio terminale reciproco dei Paesi contraenti la contabilità relativa alle tasse telegrafiche, comprese tutte quelle accessorie, è soppressa. Ogni Amministrazione trattiene le tasse riscosse; tuttavia è a suo carico il pagamento delle tasse e canoni di cui agli articoli 4 e 5 per il servizio di transito.

Il rimborso delle tasse nei casi previsti dal Regolamento telegrafico internazionale è a carico dell'Amministrazione che lo ha riscosse.

Art. 3.

Comunicazioni ausiliarie.

Le Amministrazioni aderenti all'Unione si concedono reciprocamente il transito gratuito per i loro telegrammi interni nonchè per telegrammi tra il loro Paese e uno dei Paesi ad essi limitrofi, i quali, in seguito a guasti verificatisi nelle linee di comunicazione, non dispongono temporaneamente di proprie comunicazioni per trasmettere i telegrammi ai luoghi di destinazione.

Art. 4.

Tariffa per la ritrasmissione dei telegrammi.

A ogni Amministrazione che ritrasmette a mezzo di un suo ufficio un telegramma di transito scambiato fra Paesi appartenenti all'Unione spetta una tassa di Rpf 2 per parola, qualunque sia la categoria alla quale appartiene il telegramma.

Art. 5.

Comunicazioni telegrafiche in affitto.

1. Sono da considerarsi come comunicazioni telegrafiche date in affitto per il servizio di transito le seguenti:

a) Comunicazioni telegrafiche di servizio pubblico;

b) Comunicazioni internazionali per abbonati al servizio telescrivente;

c) Comunicazioni per autorità e privati.

2. Il canone di affitto per una linea telegrafica in cavo è di RM 1.20 mensili per canale e per chilometro di lunghezza calcolato a volo d'uccello, intendendosi per canale il servizio nelle due direzioni.

Quando la lunghezza reale della comunicazione supera del 30 % la distanza in linea d'aria, il canone può essere calcolato sulla base della ripartizione della distanza aerea in due tratti, di cui uno va dal punto di entrata al confine fino ad un centro nodale importante sul percorso della linea, l'altro da qui al punto di uscita all'altro confine.

3. Il canone di affitto per linea aerea è calcolato in base alla lunghezza reale e non a volo d'uccello.

Il canone mensile, d'affitto è di RM 2.40 per chilometro di filo in caso di impiego, anche in simultanea, del circuito fisico. Se invece la comunicazione si stabilisce per mezzo della linea aerea con l'uso di correnti portanti, l'affitto mensile è di RM 2.40 per ogni canale-chilometro.

4. Il canone d'affitto è pagato solo pei canali utilizzati per lo svolgimento del traffico telegrafico e telescrivente propriamente detto. I canali occorrenti per la sorveglianza tecnica del servizio sono messi a disposizione gratuitamente.

5. Il canone di affitto deve essere pagato dal 1° del mese, se per tale giorno il collegamento è stato attivato; altrimenti dal 1° del mese successivo a quello dell'avvenuta attivazione. Il pagamento cessa alla fine del mese nel quale le Amministrazioni terminali rinunciano al collegamento.

Se si verificano interruzioni di lunga durata (causate da forza maggiore, ecc.) il pagamento del canone cessa, con la fine del mese nel quale si è verificata l'interruzione, se non sono stati messi a disposizione collegamenti di riserva.

6. La contabilizzazione e il pagamento dei canoni di affitto sono fatti trimestralmente come segue:

a) *Comunicazioni telegrafiche pubbliche e per il servizio telescrivente* (punti 1-a e 1-b):

L'Amministrazione di transito creditrice invia alle due Amministrazioni terminali una distinta dei canali che sono stati attivi nel trimestre, con l'indicazione del canone di affitto totale, da dividersi per metà fra le due Amministrazioni terminali.

b) *Comunicazioni per autorità e privati* (punto 1-c):

L'Amministrazione di transito creditrice, comunica il canone di affitto a quella Amministrazione terminale, che ha chiesto l'attivazione del collegamento.

In entrambi i casi di cui ai commi a) e b) i deconti vengono scambiati per l'accettazione in due esemplari entro la fine del primo mese successivo al trimestre cui si riferiscono. Un esemplare del deconto accettato è restituito all'Amministrazione creditrice. Gli importi a debito vengono pagati secondo le norme del Regolamento telegrafico internazionale.

Art. 6.

Telegrammi di servizio postale.

I telegrammi scambiati fra le Amministrazioni dell'Unione e i loro Uffici periferici circa questioni di servizio postale sono esenti da tassa.

Art. 7.

Entrata in vigore e riserva di approvazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 1943.

Per le Amministrazioni che hanno firmato con riserva di ulteriore approvazione, il Regolamento entra in vigore solamente se la comunicazione dell'avvenuta approvazione perviene all'Amministrazione germanica entro il 31 marzo 1943.

Art. 8.

Validità dei testi.

Il presente Regolamento viene redatto in lingua tedesca e italiana. Le due redazioni hanno valore di originale.

Firmato in un solo esemplare, che resta depositato nell'archivio dell'Amministrazione postale tedesca, dalla quale ne sarà inviata copia autentica a ciascuna Amministrazione contraente.

Vienna, il 24 ottobre 1942.

Albania:
N. NARACI
Con riserva di ulteriore approvazione.

Bulgaria:
Dipl.-Ing. W. PISSOMOFF

Danimarca:
K. J. JENSEN

Germania:
OHNESORGE

Finlandia:
G. E. F. ALBRECHT

Italia:
G. PESSION
Con riserva di ulteriore approvazione.

Croazia:
FRANJO POLJAN
Con riserva di ulteriore approvazione.

Paesi Bassi:
W. L. Z. VAN DER VEGTE

Norvegia:
ANDR. HADLAND

Romania:
Col. G. TEODORESCU
Con riserva di ulteriore approvazione.

San Marino:
Ing. PIO VENTURINI
Con riserva di ulteriore approvazione.

Slovacchia:
Ing. KUDLAK

Ungheria:
Dr. FORSTER KAROLY
Con riserva di ulteriore approvazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
BASTIANINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 393.

Maggiorazione degli assegni ai Regi funzionari di talune Regie rappresentanze all'estero.

N. 393. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, vengono maggiorati gli assegni dei Regi funzionari presso le seguenti Regie rappresentanze: Zagabria, Cavala, Varna, Costanza, Galatz, Timisoara, Cernautzi, Atene, La Canea, Corfù, Patrasso, Pireo, Salonicco.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 394.

Soppressione e istituzione di vari posti presso talune Regie rappresentanze all'estero.

N. 394. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, sono soppressi i seguenti posti: Console generale, vice console e 2° cancelliere a Spalato, vice console a Costantina, interprete presso la Legazione di Belgrado, 1° posto di 4° cancelliere e 2° posto di 4° cancelliere presso la Regia ambasciata in Berlino e vengono istituiti i seguenti posti: elevazione a Consolato generale del Regio consolato in Losanna, console aggiunto presso il Regio consolato generale in Losanna, un Consolato di 1ª categoria in Montreux, un 1° cancelliere presso il Regio consolato generale in Karlsruhe, un 2° cancelliere presso il Regio consolato generale in Salonicco, un secondo posto di secondo archivista e un terzo posto di secondo archivista all'estero presso la Regia ambasciata in Berlino e un secondo posto di primo archivista all'estero presso la Regia ambasciata in Parigi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 8 aprile 1943-XXI.

Nomina del Cons. naz. dott. ing. Rodolfo Vecchini a presidente dell'Ente acquedotti siciliani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 gennaio 1942-XX, n. 24, relativa all'istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.);
Visto l'art. 2 del R. decreto 23 febbraio 1942-XX, n. 369, che approva le norme di esecuzione della citata legge 19 gennaio 1942-XX, n. 24;
Visto il R. decreto 29 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio successivo, al registro 11 LL. PP. foglio 328, col quale il dott. ing. Paolo Zanelli fu nominato presidente del predetto Ente;
Ritenuto che, avendo il dott. ing. Zanelli rassegnato le dimissioni dalla carica, occorre sostituirlo;
Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cons. naz. dott. ing. Rodolfo Vecchini è nominato presidente dell'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.), a decorrere dal 15 aprile 1943-XXI.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1943-XXI
Registro 9 *Lavori pubblici, foglio* 69.

(1808)

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI.

Cessazione dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova del sig. Sappia Ernesto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 23 aprile 1925-II, col quale il sig. Sappia Ernesto fu Alessandro fu nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;
Visto che il medesimo in data 21 dicembre 1942-XXI ha rassegnato le dimissioni dalla detta carica;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° gennaio 1943-XXI il sig. Sappia Ernesto cessa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1943-XXI
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 220. — D'ELIA

(1756)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1943-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni della « Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 280 del 26 novembre successivo e nei giornali « Il Sole » di Milano e « Il Messaggero » di Roma è stata ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della « Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa », con sede in Roma, affidando il relativo incarico al sindacatore, prof. avv. Angelo Mariotti;
Visto il verbale delle operazioni di cui sopra, dal quale risulta che su n. 22778 azioni costituenti il capitale sociale di L. 2.277.800 sono state presentate al visto n. 8922 azioni delle quali furono vistate n. 8172, perchè risultate appartenenti a persone di nazionalità italiana, o non nemica, mentre a n. 750 il visto stesso venne negato perchè di accertata appartenenza a persone di nazionalità nemica; e che n. 13856 azioni non furono presentate al sindacatore (n. 2529 di pertinenza di cittadini italiani e n. 11327 di persone di nazionalità nemica);
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della « Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa », con sede in Roma, risultate appartenenti a persone di nazionalità nemica:

n. 750 azioni rappresentate dai certificati n. 208 (di 500 azioni), nn. 149 e 150 (di 100 azioni cadauno) e n. 105 (di 50 azioni) appartenenti alla « Lloyd nat. foreign bank L.T.D. di Londra;

n. 2166 azioni rappresentate dai certificati nn. 211, 212, 218 e 219 (di 500 azioni cadauno), n. 139 (di 100 azioni), e nn. 104-*a*, 105-*a*, 106-*a*, 107-*a*, 108-*a* e 109-*a* (di 10 azioni cadauno) e nn. 5-*a*, 6-*a*, 7-*a*, 8-*a*, 9-*a* e 10-*a* (di 1 azione cadauno) appartenenti a Carlo Merun di nazionalità americana;

n. 4759 azioni rappresentate dai certificati nn. 121 e 122 (di 100 azioni cadauno), nn. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 e 199 (di 500 azioni cadauno) n. 101 (di 50 azioni) e nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (di una azione cadauno) appartenenti a Addie W. Kalin S. di ritenuta nazionalità americana;

n. 2500 azioni rappresentate dai certificati nn. 200, 201, 202, 203 e 204 (di 500 azioni cadauno), appartenenti a Bache Jules di ritenuta nazionalità americana;

n. 1902 azioni rappresentate dai certificati nn. 213, 214 e 215 (di 500 azioni cadauno), nn. 127, 128, 129 e 130 (di 100 azioni cadauno) e nn. 14 e 15 (di una azione cadauno) appartenenti a Pierre Merillon di nazionalità francese.

In luogo delle n. 12077 azioni suindicate la « Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa » rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci, e che verranno depositati presso la Banca d'Italia, sede di Roma, sotto la vigilanza del sindacatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

(1800)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione dell'autorizzazione per lo smercio in bottiglie dell'acqua minerale naturale Luiano di Gambassi (provincia di Firenze).

L'autorizzazione concessa con decreto Ministeriale 5 novembre 1931-X alla contessa Marianna Arrigoni degli Oddi, per la vendita in bottiglie ad uso bevanda dell'acqua minerale Luiano che sgorga dalla sorgente omonima in Gambassi (provincia di Firenze), di cui venne accordata la concessione mineraria con decreto Ministeriale 17 maggio 1933, è sospesa.

L'interessata entro sei mesi dalla data di notificazione del presente decreto dovrà presentare regolare progetto redatto in relazione alle disposizioni degli articoli 15 (stabilimento idropinico di bibita in sito) ed art. 5 (imbottigliamento) del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924, indicando in relazione al disposto dell'art. 33 del citato regolamento quando verranno iniziati i lavori e quando essi potranno essere compiuti. Durante la sospensione dovrà essere chiusa l'azienda relativa all'utilizzazione dell'acqua minerale.

Il prefetto di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa dal podestà di Gambassi a mezzo del messo comunale alla titolare del decreto Ministeriale del 5 novembre 1931, signora contessa Marianna Arrigoni degli Oddi.

(1809)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 706 del 14 maggio 1943-XXI relativo al divieto di taglio del raion

Il Ministero delle corporazioni, riferendosi a quanto disposto con provvedimento P. 540 del 5 novembre 1942, chiarisce che è fatto divieto di procedere al taglio del raion, oltre che ai produttori di detto filato, anche a chiunque detenga il raion.

(1814)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 27 maggio 1943-XXI - N. 100

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,79[illegible]5
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5[illegible]63
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5[illegible]63
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,475
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	70,15
Id. 5 % (1935)	90,475
Redimib. 3,50 % (1934)	80,2[illegible]5
Id. 5 % (1936)	94,5[illegible]5
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	93,225
Id. 5 % (15-2-50)	92,85
Id. 5 % (15-9-50)	92,90
Id. 5 % (15-4-51)	92,85

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Frosinone

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 21 maggio 1943-XXI, il cav. uff. Pietro Perinelli è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

(1765)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Vercelli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 21 maggio 1943-XXI, il cav. uff. Giuseppe Miglino è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Vercelli.

(1766)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Vicenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 21 maggio 1943-XXI, il dott. Brunoro Morandi Bonaccossi è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Vicenza.

(1767)

Comunicato relativo ai prezzi dei condimenti non tipo prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto Ministeriale 31 marzo 1943-XXI ed ancora in commercio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con riferimento alle disposizioni in materia dei prezzi dei condimenti tipo, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio corrente ha stabilito quanto segue.

A partire dal 1° giugno p.v. i condimenti non tipo, prodotti prima dell'entrata in vigore del decreto Ministeriale 31 marzo 1943-XXI ed ancora in commercio, dovranno essere venduti allo stesso prezzo del condimento tipo al quale più si avvicinano per le loro caratteristiche intrinseche, e secondo il sotto indicato schema di riferimento.

I. — PRODOTTI ASSIMILABILI AL CONDIMENTO TIPO *A*.

Marca di fabbrica	*Ditta produttrice*
« Sugoro »	S. A. Althea di Parma.
« Excelsior »	S. A. Prodotti alim. G. Arrigoni & C. di Trieste.
« Bocca saporita »	Industria nazionale conserve alimentari salumi di Bologna.
« Condidoro »	Fr.lli Mutti di Basilicanova (Parma).
« Sapor »	S. A. La Littoria di Piacenza.
« Super Alba »	Carosini e Parodi di Genova.
« Condimento Extra »	Stabilimento industriale conservazione pesci ed affini di Lucio Amati di Riccione (Forlì).
« Condimento Ideale »	Giuseppe Martino di Vinovo (Torino).
« Sugo Universale Monicoro »	Alceste Cangioli di Firenze.
« Le Belle »	L. Vitelli e Figli, S. Giov. a Teduccio (Napoli).

II. — PRODOTTI ASSIMILABILI AL CONDIMENTO TIPO *B*.

Marca di fabbrica	*Ditta produttrice*
« Sugoro con funghi »	S. A. Althea di Parma.
« Condit Ragu »	Industria nazionale conserve alimentari salumi di Bologna.
« Sugo alla Bolognese » « Gigante »	Luigi Peschiera di Bologna
« Tutto »	Romolo Barbieri di Cavezzo (Modena)
« Super-ragu Biffi »	Fratelli Biffi di Milano.
« Sugo Impero »	S. A. Specialità prodotti alimentari di Lavagna (Genova).
« Ragu di Franceschiello »	S. A. Ligure conserviera di Genova.
« Sugo Universale »	Fratelli Gerloni di Desio (Milano).
« Italsugo »	Conservificio Ala di Villasanta (Milano).
« Condimento Aesal »	Azienda carni S. A. Lissonese di Lissone (Milano).
« Ragu alla Bolognese »	S. A. Alberto Calderara di S. Lazzaro Savena (Bologna).
« Condimento alla Bolognese »	Wax e Vitale di Genova.
« Ragu Rocca »	Rocca Luigi e Figlio di Morbegno (Milano).
« Sugo Condoro »	Succ.ri Giuseppe Rossi di Cascina Vica (Torino).
« Condimento alla Parmigiana »	Gino Tanzi di Sala Baganza (Parma).
« Condimento Colonna »	Succ.ri S. A. Colonna di Lissone (Milano).
« Condimento Meraviglia »	G. Casati di Bastiglia (Modena).
« Condimento Espresso S. Gregorio »	Prodotti alimentari Gregorio di Roccavione (Cuneo).
« Ragu Estense »	Arturo Ravaglia di Portomaggiore (Ferrara).
« Sugo alla Bolognese »	Vincenzo Napodano di Pagani (Salerno).
« Intingolo di funghi »	Fratelli Diana di Genova Sampierdarena.

III. — PRODOTTI ASSIMILABILI AL CONDIMENTO TIPO *C*.

Marca di fabbrica	*Ditta produttrice*
« Condimento Liebig »	Compagnia italiana Liebig S. A. di Milano.
« Tre Teste »	S. A. Prodotti Salca di Milano.
« Maltoro »	G. Boringhieri di Torino.

IV. — PRODOTTI ASSIMILABILI AL TIPO *D*.

Marca di fabbrica	*Ditta produttrice*
« Salco »	S. A. Althea di Parma.
« Sugalpo »	Fr.lli Mutti di Basilicanova (Parma).
« Condimento Poli »	Pietro Poli di Villa Cadè (Reggio Emilia).

V. — PRODOTTI ASSIMILABILI AL TIPO *E*.

Marca di fabbrica	*Ditta produttrice*
« Salsa piccante Rubra »	Soc. Generale conserve alimentari Cirio, S. Giovanni a Teduccio (Napoli).

VI. — Per le confezioni di capacità diverse da quelle previste per i condimenti tipo il prezzo sarà proporzionale al contenuto netto.

VII. — I condimenti solidi e pastosi, in pani, mastelli od in altre forme di confezione, prodotti dalle ditte sottoindicate anteriormente all'entrata in vigore della disciplina dei condimenti, ivi compresi quelli per la fabbricazione dei quali fu data a suo tempo speciale autorizzazione, dovranno essere venduti ai seguenti prezzi:

Prodotto: « Condimento solido in mastelli » — Ditta produttrice: Incas di Bologna — Alla produzione: L. 2300 a q.le; da grossista a dettagliante: L. 2540 a q.le; al consumo: L. 30 a kg.;

Prodotto: « Condimento solido in pani » — Ditta produttrice: Simmenthal di Monza — Alla produzione: L. 1850 a q.le; da grossista a dettagliante: L. 2090 a q.le; al consumo: L. 25 a kg.;

Prodotto: « Ragù Biasioli » concentrato — Ditta produttrice: S. A. Libero Biasioli di Genova Nervi:

in vasetti vetro gr. 120 netto: alla produzione L. 4,10 cadauno; da grossista a dettagliante L. 4,60 cadauno; al consumo L. 5,40 cadauno;

bicchieri e vasetti vetro gr. 200 netto: alla produzione L. 6,75 cadauno; da grossista a dettagliante L. 7,50 cadauno; al consumo L. 8,80 cadauno;

vasetti vetro gr. 400 netto: alla produzione L. 13,50 cadauno; da grossista a dettagliante L. 14,90 cadauno; al consumo L. 17,50 cadauno;

vasetti ceramica gr. 500 netto: alla produzione L. 17,50 cadauno; da grossista a dettagliante L. 19,20 cadauno; al consumo L. 22,50 cadauno;

confezioni diverse di peso superiore: alla produzione L. 33,75 a kg.; da grossista a dettagliante L. 37 a kg.; al consumo L. 43,40 a kg

Detti prezzi si intendono per merce venduta a peso netto, resa franco stazione partenza o franco stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente, per le vendite da produttore a grossista, e franco negozio dettagliante per le vendite da grossista a dettagliante, e non comprendono l'imposta generale sull'entrata, che pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte; mentre i prezzi al consumo potranno essere maggiorati

unicamente dell'imposta di consumo, per i Comuni dove essa viene applicata, salvo pel « Condimento solido in pani » della ditta Simmenthal, il cui prezzo fu determinato compresa l'imposta di consumo.

VIII. — Condimenti non tipo, diversi da quelli sopraelencati, che fossero tuttora in commercio, dovranno essere venduti allo stesso prezzo del triplo concentrato di pomodoro della confezione corrispondente.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(1811)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 29 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visto il R. decreto 29 novembre 1941-XX, n. 1683, con il quale furono istituiti posti di assistente sanitaria visitatrice nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1942-XXI, n. 1486, contenente le norme ed i programmi degli esami di concorso e di promozione delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica (gruppo *C*, grado 12°). Al concorso possono partecipare anche le cittadine sanmarinesi e le cittadine albanesi; non possono partecipare le appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330, nonchè del titolo di studio di cui all'art. 16 lettera c) del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 (licenza di scuola media di 1° grado).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario e le impiegate di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dalle aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate, la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 12 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno e non oltrepassato il 45° anno di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per le aspiranti che siano impiegate di ruolo, in servizio dello Stato, nè per quelle che alla data del bando si trovino a prestare servizio di ruolo, in seguito a regolare concorso, presso qualsiasi ente, a norma dell'art. 19 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Analoga eccezione viene fatta alle assistenti sanitarie visitatrici che da due anni prestino servizio provvisorio presso gli uffici sanitari provinciali, a norma dell'art. 3 del Regio decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire 6; ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato, su carta da bollo da L. 6, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è incorsa in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 6 comprovante la iscrizione della candidata al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F.

Per le iscritte al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario amministrativo.

Per le iscritte ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dove essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato o da uno dei vice segretari; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Le italiane non regnicole e le cittadine italiane residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 6, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritte ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o di uno dei Vice segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. delle cittadine sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.F. delle suddette cittadine residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che le ha in forza. Anche per le cittadine sanmarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Le candidate che siano cittadine albanesi dovranno esibire il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista Albanese;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 18;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 6, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 6, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Le orfane dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra e le figlie degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939, o nell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, le prime, mediante certificato, su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le altre, con la esibizione della dichiarazione mod 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre della candidata oppure con un certificato in carta da bollo da L. 6, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) il titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio;

9) originale o copia autentica del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 6, da prodursi soltanto dalle coniugate, con o senza prole o dalle vedove con prole;

11) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 6, da prodursi soltanto dalle aspiranti coniugate, da cui risulti se esse abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) certificato su carta da bollo da L. 6, rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso. Tale documento dovrà essere prodotto dalle candidate in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione;

14) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dalle candidate che siano socie di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'art. 4.

Le candidate che risiedono all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età, di cui le aspiranti debbono essere provviste alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939-XVII, numero 1.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio e del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

Il giudizio sulle concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

1) del Direttore generale della Sanità pubblica o, in sua vece, di un ispettore generale medico di grado non inferiore al 5°, presidente;

2) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica di grado non inferiore al 6°;

3) di un ispettore generale medico di grado 5° o 6°;

4) di un libero docente in igiene presso università del Regno;

5) di una rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici scelta nella persona dell'ispettrice delle assistenti sanitarie visitatrici o di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 9°, in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 10.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno comunicati alle candidate ammesse al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel regolamento concernente le norme ed i programmi degli esami di concorso e di promozione delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 7 dicembre 1942-XXI, n. 1486.

Art. 12.

Sono ammesse alla prova orale le concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 13.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro che avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 14.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza delle concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Le concorrenti dichiarate idonee che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

Le vincitrici del concorso saranno nominate vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali in prova nel ruolo della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica. Esse dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinate entro il termine che sarà stabilito.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova competerà esclusivamente il rimborso delle spese personali di viaggio, in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,24 secondo le vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, e l'assegno temporaneo di guerra.

Coloro che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1943-XXI
Registro n. 5 Interno, foglio n. 257. — PARDO

PROGRAMMI DI ESAME

Esame di concorso ai posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale (grado 12°, gruppo C).

Gli esami constano di prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte sono in numero di due e riguardano:

1) L'assistenza sanitaria e sociale.

2) Le malattie infettive acute e le malattie sociali - Le malattie del lavoro e le tossicosi.

La prova orale comprende:

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni elementari di diritto amministrativo, costituzionale e corporativo con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale - Legislazione sanitaria.

3) Nozioni di statistica demografica e sanitaria.

PROGRAMMI PARTICOLAREGGIATI DI ESAME.

1. — *L'assistenza sanitaria e sociale.*

A) L'assistenza sanitaria sociale:

1) L'assistenza sociale nei tempi moderni e l'assistenza sanitaria sociale nell'organizzazione nazionale fascista italiana.

Rapporti dell'assistenza sanitaria con tutte le organizzazioni sanitarie e civili della Nazione.

2) L'assistente sanitaria nell'organizzazione statale italiana.

3) Compiti, doveri dell'assistente sanitaria. Azione polivalente dell'assistente sanitaria.

4) Compito speciale dell'assistente sanitaria in caso di epidemie, calamità ecc.

5) L'assistente sanitaria nel tempo di mobilitazione o di guerra.

6) Nozioni sulla legislazione sanitaria italiana. Provvidenze sanitarie per la difesa della razza e della salute: valore, significato e portata.

B) L'assistenza domiciliare:

1) Nozioni di igiene con particolare riguardo all'assistenza domiciliare.

Aria - Composizione ed importanza dell'aria per la vita - Inquinamento e viziamento dell'aria e necessità di rinnovamento negli ambienti confinati e nelle stanze degli ammalati - Nozioni di climatologia.

Acqua - Importanza fisiologica ed igienica dell'acqua. Modi di approvvigionamento e cautele per la difesa igienica della potabilità dell'acqua. Provvista domestica dell'acqua.

Possibilità di inquinamento e mezzi pratici di depurazione dell'acqua sospetta ed inquinata.

Suolo - Importanza igienica del suolo - Terreni umidi e paludosi.

Necessità di evitare gli inquinamenti del suolo - Rimozione dei materiali di rifiuto (spazzature e allontanamento delle immondizie) - Fognatura domestica.

Abitazione Igiene della casa e delle abitazioni collettive. Casa e malattie. Requisiti circa l'orientamento, la cubatura, il disimpegno, la ventilazione, il riscaldamento, l'illuminazione ed i servizi igienici.

Requisiti della camera da letto e della cucina.

Norme pratiche di pulizia domestica.

Alimentazione Nozioni elementari sull'alimentazione. Alimenti e loro classificazione. Valore nutritivo e valore economico. Digeribilità dell'alimento. Razioni alimentari del sano. Adulterazioni e sofisticazioni più comuni - Alterazione e conservazione degli alimenti - Dispense e requisiti di esse - Difesa degli alimenti dalle mosche.

Lavoro fisico e mentale - Danni determinati dall'eccessivo lavoro - Requisiti degli ambienti di lavoro - Necessità del riposo - Effetti degli esercizi fisici - Educazione fisica.

Vestiario - Suoi requisiti igienici.

2) L'importanza dell'opera di assistenza sanitaria nella profilassi delle malattie infettive e sociali a domicilio - L'assistente sanitaria e il suo compito di assistenza generalizzata - Contegno e condotta a domicilio.

La visita domiciliare - L'inchiesta domiciliare - Condizioni di vita domestica - Condizioni igieniche della casa - Condizioni di convivenza del malato - Condizioni economiche della famiglia - Studio dell'ambiente popolare - Consigli pratici alle famiglie.

Accertamenti sullo stato di salute delle persone conviventi - Profilassi delle malattie infettive acute e croniche - Preparazione della camera del malato e suo isolamento - Misure per impedire la diffusione del contagio.

Proposte di provvedimenti in rapporto alle condizioni locali di convivenza.

L'assistente sanitaria e la campagna demografica.

3) Assistenza rionale e sue finalità.

Assistenza del malato povero a domicilio (malato acuto, contagioso, cronico) - Assistenza ai familiari conviventi e provvedimenti di ordine igienico-sociale e domestico. L'assistente sanitaria e il suo rapporto col medico condotto - Servizio - Orario - Medicina e sussidi - Ospedalizzazione - L'assistente sanitaria e il suo rapporto colle istituzioni di beneficenza e di previdenza sociale.

4) Assistenza rurale - Caratteristiche speciali dell'assistenza nelle campagne.

C) Propaganda:

Significato della propaganda, suoi mezzi, sua tecnica - Opera di penetrazione - Visita domiciliare.

Autorità, persuasione - esempio - saper combattere le principali superstizioni.

Modo di rivolgersi alle persone secondo l'età, il sesso, le condizioni sociali - alle collettività scolastiche, operaie, industriali, ecc.

L'opera di propaganda per combattere le malattie infettive in genere, riferendosi alle più gravi.

Propaganda nella lotta contro la tubercolosi, la malaria, gli esantemi infantili.

Propaganda per l'allevamento e l'igiene infantile.

Igiene personale - Igiene scolastica e igiene domestica: la casa, gli alimenti, il guardaroba di famiglia.

Igiene del lavoro - Assicurazioni sociali - Propaganda per la profilassi e la cura delle malattie mentali.

Per combattere la delinquenza - l'alcoolismo.

Doveri dei cittadini - Doveri religiosi - Doveri famigliari.

D) Organizzazione della lotta contro le malattie infettive e sociali.

1) Nozioni sulle finalità medico-sociali degli Enti preposti alla lotta contro le malattie infettive e sociali.

2) Attività che tali Enti sono chiamati a svolgere.

3) Istituti e legislazione per la lotta contro le malattie infettive acute.

4) Istituti e legislazione per la lotta contro la tubercolosi.

5) Istituti e legislazione per la lotta contro le malattie veneree.

6) Istituti e legislazione per la lotta contro il tracoma

7) Istituti e legislazione per la lotta contro la malaria.

8) Istituti e legislazione per la lotta contro i tumori maligni.

9) Istituti e legislazione per la lotta contro le malattie mentali.

10) Legislazione sulle malattie del lavoro.

11) Istituti e legislazione per la lotta contro l'alcoolismo.

12) Assistenza alla maternità ed infanzia - Istituzioni - Legislazione - Opera nazionale maternità ed infanzia.

13) G.I.L.

14) Opera nazionale dopolavoro.

15) Assistenza scolastica.

E) Previdenza ed assicurazione sociale.

Le dichiarazioni della Carta del lavoro nei riguardi della previdenza. Concetto fondamentale di previdenza - Sua differenziazione dal concetto di assistenza.

Assicurazioni obbligatorie e facoltative - La loro applicazione in rapporto all'età ed al lavoro - Le principali branche assicurative e le assicurazioni sociali in Italia.

Organizzazione amministrativa nel campo delle leggi sulla previdenza - Il Ministero delle corporazioni - L'Ispettorato corporativo - L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni.

L'assicurazione di nuzialità e natalità - Disposizioni e contributi - Sussidi e prestazioni sanitarie.

L'assicurazione invalidità e vecchiaia - Concetto della invalidità - Persone soggette all'obbligo assicurativo - Contributi - Pensioni - Controversie - Prevenzione e cura della invalidità.

L'assicurazione infortuni - Concetto dell'infortunio - Contributi - Cure - Indennità - Varie specie e misure della indennità nei casi di invalidità al lavoro - Obbligo delle cure - Autolesionismo e simulazione.

L'assicurazione infortuni in agricoltura - Organi che la gestiscono - Prevenzione degli infortuni - Valore dell'elemento umano nel determinismo degli infortuni.

Le Mutue sanitarie - Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio - Mutua di malattia per i lavoratori dell'industria - Mutua di malattia per i lavoratori agricoli.

F) Assistenza alla maternità ed infanzia.

Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.

Sviluppo dell'assistenza della maternità e dell'infanzia in Italia - Esigenze sociali e demografiche dell'Italia, necessità della tutela della stirpe. Politica sociale del Regime. I comandamenti del DUCE: « Rafforzare al massimo il sentimento del vincolo di famiglia; dare maggiore impulso alla natalità, ridurre al minimo le cause di mortalità della madre e del bambino ».

Legislazione fascista per la tutela delle madri e dei fanciulli ed istituzione dell'O.N.M.I.

Spirito informatore dell'assistenza dell'O.N.M.I.

Spirito e carattere dell'assistenza dell'O.N.M.I. - Distinzione tra azione protettiva e azione assistenziale propriamente detta; superamento della concezione caritativa - Profilassi igienico-sanitaria, prevenzione morale - Sviluppo dei sentimenti e dell'istituto famiglia.

Ordinamento dell'O.N.M.I.

Organizzazione dell'O.N.M.I. al centro ed alla periferia - Gli organi dell'Opera - Le Federazioni provinciali ed i Comitati di patronato - Funzionamento di tali organi - Rapporto con altre istituzioni di assistenza e di previdenza del Regime (Istituto nazionale fascista previdenza sociale) - Rapporti con il P.N.F. - Leggi corrispondenti e competenze relative.

Funzionamento dell'O.N.M.I.

Assistenza prenatale (consultori ostetrici, refettori, istituti di maternità) - Assistenza postnatale (consultori pediatrici, dispensari di latte, asili nido, collocamento presso allevatori o istituti, asili infantili, ecc.) - Assistenza fanciulli e adolescenti sani (ricovero presso istituti o collocamento presso famiglie) - Profilassi anti-tubercolare - Assistenza ai minorenni abbandonati, traviati e delinquenti (centri di osservazione per minorenni, consultori di medicina pedagogica).

Assistenza alle madri nubili e agli illegittimi - Protezione della maternità, dell'infanzia nel lavoro, nell'educazione morale, nella vita sociale.

Disposizioni concernenti le attribuzioni delle visitatrici dipendenti dai Comitati di patronato, le funzioni delle visitatrici addette agli ambulatori ostetrici, e ai consultori infantili, le funzioni delle visitatrici nella profilassi antitubercolare infantile, la vigilanza sui minorenni abbandonati presso famiglie o istituti, la vigilanza sui minori di 14 anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori.

Assistenza alla gestante.

Nozioni sul processo di gravidanza - Igiene della gravidanza Cure e profilassi prenatali - Rapporto fra lavoro e gravidanza - Malattie acute infettive e gravidanza - Malattie croniche e gravidanza - Malattie proprie della gravidanza (tossicosi gravidiche, albuminuria, eclampsia, edemi) - Anomalie della gravidanza (placenta previa, gravidanza extrauterina).

Compiti dell'assistente sanitaria nella sorveglianza delle donne gravide (visita ostetrica, esami urine, alimentazione, pulizia, visite a domicilio).

Preparazione dell'ambiente per il parto - Assistenza al parto e prime cure alla puerpera - Infezione puerperale e sua profilassi. Nozioni sui tumori degli organi genitali.

Assistenza alla maternità (refettori materni, cliniche ginecologiche, ecc.).

Puericultura e nozioni di pediatria.

Prime cure al neonato: cordone ombelicale - cicatrice ombelicare - bagno - pulizia della bocca e degli occhi - cure agli immaturi - ai prematuri, agli asfittici.

Ittero fisiologico dei neonati - Desquamazione.

Metodi di vestire il lattante - Culla.

Accrescimento normale del lattante e sviluppo psichico.

Dentizione - suoi disturbi - Igiene della bocca, del naso, dell'orecchio e dell'occhio.

L'alimentazione del bambino: allattamento materno e sua importanza - cause che lo impediscono - Allattamento naturale

mercenario, a domicilio del bambino e a domicilio della nutrice - Impedimenti all'allattamento al seno - Allattamento misto e allattamento artificiale.

Composizione chimica del latte (di donna, di mucca, di capra, ecc.) - Diluizioni, razioni alimentari e calorimetria - Vari tipi di latte in polvere e preparazione del latte (albuminato Babeurre, ecc.) - Farine lattee, diastasate, amido-diastasate - Svezzamento e prime pappe.

I disturbi dell'apparato digerente del bambino lattante: dispepsie, gastrite e gastro-enterite - manifestazioni e pericoli.

Lo sviluppo somatico del bambino dalla nascita al 5° anno di età e sviluppo psichico normale.

Malattie dei neonati: paralisi ostetrica dell'arto superiore - morbo di Parrot ernia ombellicale - sepsi - tetano dei neonati - scleroderma e sclerema.

Malattie degli organi e dei sensi (otiti, congiuntiviti), e loro cura.

Malattie esantematiche (decorso - cura - profilassi): morbillo, rosolia, scarlattina, varicella, vaiolo, vaioloide.

Malattie infettive: difterite, pertosse, parotite, meningite tubercolare, cerebrospinale, epidemica, poliomielite.

Tubercolosi della prima infanzia e sue forme - sifilide ereditaria.

Rachitismo - idrocefalo - adenoidismo.

Spasmofilia - Tetania - corea minor.

Cistite - enuresi notturna.

Principali malattie delle ghiandole a secrezione interna riguardanti l'infanzia - adenopatie.

Vaccinazione antivaiolosa - antidifterica - antitubercolare.

C) Assistenza scolastica.

L'edificio scolastico - aule - spogliatoi - corridoi - refettori e cucina - ricreatorio - palestra coperta - ambulatori - impianti igienici (acqua potabile, cessi, docce) - ventilazione e riscaldamento - illuminazione.

Arredamento scolastico - banco (requisiti, misure e tipi principali) - Conseguenze dannose dei banchi irrazionali - Tavola nera - quadri mura.

La pulizia ordinaria della scuola.

L'assistenza sanitaria scolastica quale opera di prevenzione sociale - l'insegnamento dell'igiene nelle scuole - l'educazione igienica degli scolari - le buone abitudini - Compiti del maestro - Medico scolastico ed assistente sanitaria.

L'esame medico individuale dello scolaro ambulatorio scolastico - strumentario - dinamometro, ecc.).

Lo sviluppo somatico e mentale del fanciullo, durante le età della frequenza alla scuola - Statura Peso - Rapporti fra statura e peso e tra le varie parti del corpo nei due sessi Capacità toracica e forza muscolare - Coefficienti di sviluppo - Influenza delle ghiandole endocrine Cenni sullo sviluppo mentale - Psicotecnica.

L'accertamento delle condizioni di salute - Debolezze costituzionali in genere - Deperimento organico (anemia, cefalea, emorragie nasali, respirazione a bocca aperta, voce nasale, adenoidismo, difetti del linguaggio, posizioni abitualmente asimmetriche del corpo - deformazioni della colonna vertebrale - deambulazioni irregolari).

Difetti dell'udito e della vista (vizi di refrazione, strabismo), blefariti, congiuntiviti, tracoma, otiti, ozena, stomatiti, gengiviti, afte, carie dentarie, alito cattivo, impetigene, vulvo, vaginiti, tic nervoso.

Malattie infettive (morbillo, scarlattina, rosolia, vaiolo, vaioloide, varicella, difterite, pertosse, parotite, influenza, dissenteria, tifo).

Vaccinazione antivaiolosa, antidifterica, antitifica.

Tubercolosi - Sifilide - La profilassi delle malattie trasmissibili nelle scuole.

Malattie da parassiti: pediculosi, scabia, tigna favosa e tricofizia.

Registro sanitario e cartella medica biografica individuale.

Vigilanza igienica, pulizia e disinfezione ordinaria delle aule, ispezioni mediche ordinarie e straordinarie - Chiusura temporanea delle classi e delle scuole - Frequenza condizionata.

Regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole.

Opera di assistenza scolastica - Ambulatori scolastici - Scuole speciali per infermi cronici (tracomatosi, tubercolotici) - Scuole all'aperto - Classi differenziali - Refezione scolastica - Dopo scuola - Ricreatori - Educatori - Colonie di vacanza e colonie climatiche (temporanee e permanenti).

La Gioventù italiana del Littorio e l'educazione fisica giovanile.

Pericoli della promiscuità e relativa vigilanza.

I compiti dell'assistente sanitaria nell'assistenza e profilassi nella scuola e a domicilio degli scolari, con particolare riguardo alla profilassi delle malattie infettive.

2. — *Le malattie infettive acute e le malattie sociali* - *Le malattie del lavoro e le tossicosi.*

A) Malattie infettive acute.

1) Concetti generali sulle infezioni - Agenti patogeni.

Sorgenti d'infezione: il malato, i portatori convalescenti e sani, gli animali infetti.

Modi di eliminazione e di diffusione dei germi patogeni.

Durata in vita dei germi patogeni nell'ambiente esterno; germi labili e germi resistenti. Agenti naturali di sterilizzazione.

2) Vie di penetrazione dei germi nell'organismo sano.

Mezzi con i quali si effettua la trasmissione - Veicoli inanimati ed animati - Ospiti intermedi.

3) Concetti generali sui mezzi di profilassi.

Denunzia ed accertamento diagnostico dei casi.

Isolamento domiciliare ed ospedaliero.

4) Disinfezione: disinfezione in corso di malattia e disinfezione terminale - Tecnica della sterilizzazione, della asepsi, delle disinfezioni e della antisepsi - Preparazione dei più comuni disinfettanti.

5) Difesa contro gli insetti trasmettitori di malattie. Disinfestazione.

6) Concetti generali sull'immunità.

Siero e vaccino - profilassi - Vaccinazioni jenneriane, antidifteriche, antitifiche, antitubercolari - Siero antidifterico, antitetanico, ecc.

7) Miglioramento dell'ambiente fisico e sociale, quale mezzo di profilassi indiretta.

8) Norme di profilassi individuale - Rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizione.

9) Igiene personale: tenore di vita igienica e formazione della coscienza igienica individuale e collettiva: educazione sanitaria - propaganda.

10) Eziologia, periodo di incubazione, modo di diffusione, durata della contagiosità e profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo - scarlattina - varicella - vaiuolo e vaioloide - tifo esantematico e dermotifo - difterite - pertosse - parotite - meningite cerebro-spinale epidemica - poliomielite - febbre tifoide e paratifoide - dissenteria bacillare ed amebica - febbre ondulante - tubercolosi - sifilide e malattie veneree - malaria - anchilostomiasi.

11) I provvedimenti per la difesa delle malattie trasmissibili - Denunzia e ricerca dei malati; accertamenti delle diagnosi; inchieste domiciliari ed epidemiologiche; norme per la profilassi nei casi di malattie infettive e contagiose. Servizi pubblici di disinfezione.

Laboratori provinciali di igiene e profilassi - Assistenza ospedaliera ai malati contagiosi.

B) Malattie infettive di importanza sociale.

Tubercolosi.

1) La tubercolosi come malattia clinica.

2) La psicologia particolare del tubercoloso e delle famiglie.

3) Il bacillo di Koch - Sue caratteristiche - Veicoli di trasmissione, modo di penetrazione nell'organismo umano per inoculazione, per inalazione, per ingestione - Via di diffusione: linfatica, sanguigna - Localizzazioni varie - Tubercolosi polmonare - Forme chiuse e forme aperte - Predominio delle forme polmonari sulle altre forme tubercolari.

Le varie forme di cura.

La predisposizione di terreno organico.

La predisposizione di ambiente.

La predisposizione di condizioni familiari e sociali.

4) La tubercolosi come malattia sociale - Decorso della malattia - Considerazione sulla importanza del problema - Mortalità per tubercolosi in Italia - Le età più colpite - Danno sociale - Influenza delle professioni - delle condizioni di ambiente domestico e dell'urbanesimo.

5) Disposizioni di legge su cui si impernia la lotta antitubercolare - Assicurazione obbligatoria - Assistenza alle persone a carico del paziente - Consorzi provinciali antitubercolari - Istituzioni per la lotta contro la tubercolosi - Dispen-

sari antitubercolari, loro organizzazione e loro funzione quali centri di azione assistenziale e profilattica - Sanatori - Ospedali.

6) Profilassi:

a) Misure dirette contro il bacillo per impedirne la diffusione - Sterilizzazione e disinfezione.

b) Misure dirette a modificare il terreno organico.

c) Misure dirette a modificare l'ambiente di vita individuale (familiare e collettiva), sociale (risanamento urbano - vigilanza sugli operai nelle fabbriche (igiene del lavoro), a migliorare l'alimentazione (vigilanza sulle carni e il latte). Preventori. Colonie climatiche profilattiche, temporanee e permanenti - Istituti elioterapici - Ospizi marini - Vaccinazione antitubercolare.

d) Importanza della diagnosi precoce e della profilassi nell'età infantile.

Sifilide:

Quadro patologico (manifestazioni primarie, secondarie, terziarie, localizzazioni, contagiosità) in rapporto ai compiti dell'assistente sanitaria - Indizi che possono far sospettare l'infezione - Importanza delle reazioni sierologiche diagnostiche.

Gravità del pericolo venereo per la salute individuale e per la integrità della razza - Intervento statale - Vigilanza sanitaria sul meretricio - Provvidenze assistenziali e profilattiche - Cura gratuita delle malattie veneree e della sifilide nei dispensari celtici sussidiati dallo Stato - Cura gratuita ospedaliera delle forme contagiose di tali malattie a carico dello Stato - Profilassi della sifilide da baliatico e relative disposizioni vigenti.

Blenorragia:

Quadro clinico - contagio - conseguenze sulla salute individuale e specialmente sulle funzioni riproduttive - sterilità - Lotta antiblenorragica.

Tracoma:

Il tracoma come malattia sociale - Manifestazioni iniziali - Complicanze ed esiti - periodi di contagiosità - Norme per l'accertamento - Fattori che favoriscono la diffusione del tracoma - Danno sociale - Distribuzione geografica del tracoma in Italia - Intervento dello Stato nella lotta contro il tracoma - Dispensari antitracomatosi - Sale ospedaliere per tracomatosi - Scuole o classi speciali per fanciulli tracomatosi - Sussidi dello Stato per la lotta contro il tracoma.

Lebbra:

Varie forme cliniche - Norme e indizi che servono di guida all'assistente sanitaria.

Cenni sulla diffusione della lebbra in Italia - Importazione di casi e focolai endemici - Provvidenze legislative - Cura e profilassi domiciliare - Reparti ospedalieri lebbrosi.

Malaria:

Nozioni cliniche ed epidemiologiche.

Morbilità e mortalità per malaria in Italia - Danno sociale - Disposizioni di legge dirette a combattere la malaria - Zone malariche - Comitato provinciale antimalarico - Chinino di Stato e preparati sussidiari - Obbligo della Provincia per la somministrazione gratuita a coloni ed operai che lavorano in zona malarica. Campagna antimalarica epidemica ed interepidemica. Organizzazione della campagna antimalarica. Vigilanza sui lavoratori migranti per i grandi lavori agricoli - Ambulatori, dispensari, sanatori antimalarici.

La cura dei malarici - La profilassi dei sani - Le zanzare malarigene e le loro abitudini di vita - Difesa meccanica delle abitazioni contro le zanzare - Cattura delle alate. Concetto della piccola bonifica - Lotta antilarvale - Bonifica integrale e colonizzazione.

Necessità di una rigorosa disciplina nella lotta contro la malaria.

Tecnica degli strisci di sangue per la ricerca microscopica del parassita malarico.

Istruzione e propaganda antimalarica nelle campagne.

C) Malattie non infettive di importanza sociale.

Tumori maligni:

Nozioni sui tumori maligni e sul cancro in ispecie - Localizzazioni più importanti. Mortalità per tumori maligni ed andamento di essa negli anni.

Distribuzione geografica in Italia - Aumento della mortalità per cancri.

Metodi di lotta - La diagnosi precoce - Indizi che possono far sospettare una manifestazione cancerigna e necessità dell'accertamento diagnostico ai fini di un intervento tempestivo - Cure - Risultati ottenuti dalle cure.

L'azione dello Stato nella lotta contro i tumori maligni - Centri per diagnosi precoce, per l'assistenza ai malati e per la cura dei tumori maligni - Ospedali speciali - Istituti di Roentgen e radiumterapia.

Malattie mentali:

Il malato di mente e le malattie mentali: quadro generale delle varie malattie mentali - Significato delle denominazioni rispettive - Principali manifestazioni - Pericoli e conseguenze - Epilessia e psicosi epilettiche - Demenza precoce - Demenza paralitica - Demenza senile - Le psicosi alcooliche - Psicosi maniaco-depressiva - Isterismo. L'alienazione mentale e i suoi segni fondamentali: allucinazione, confusione mentale, la mania, la depressione, l'impulso, la sitofobia, il negativismo, la demenza.

Causa dell'aumento delle malattie mentali - Influenza della sifilide e dell'alcoolismo.

Ricovero dell'alienato - Vari trattamenti.

L'assistenza all'alienato - assistenza nei reparti di osservazione, di agitati, dei tranquilli - I doveri dell'infermiera.

Leggi sui manicomi e sugli alienati - Obbligo delle provincie di provvedere alla assistenza degli alienati - L'assistenza familiare e l'assistenza manicomiale (manicomi pubblici e privati - manicomi giudiziali e manicomi criminali) - Consultorio per malattie mentali - Profilassi delle malattie mentali.

La neuropsichiatria infantile:

1) Nomenclatura e classificazione dei deficienti: cerebropatici - biopatici - biocerebropatici - fanciulli psicopatici e nevropatici.

Deficienti morali: anormali, sensoriali e falsi anormali.

2) Caratteri fisici e fisiologici dei deficienti: sviluppo somatico generale - atipie morfologiche - stigme degenerative - Sintomi neurologici di focolaio - L'epilessia - I disturbi della loquela.

Sintomi a carico degli organi interni e del sistema vegetativo.

3) Caratteri psichici dei deficienti - Lo sviluppo psichico generale in rapporto all'età - Caratteri psicologici generali e particolari dei deficienti - Vari tipi di mentalità.

4) Intelligenza e la sua valutazione - La scala metrica di Binet Simon ed il quoziente intellettuale - I reattivi di De Sanctis e i gradi di insufficienza mentale - Riconoscimento degli anormali.

5) Organizzazione, assistenza dei fanciulli anormali e deficienti.

D) Malattie del lavoro.

Nozioni generali di patologia professionale, provvidenze legislative e norme di profilassi riguardanti le principali malattie professionali.

Cenni storici e sviluppo della medicina del lavoro.

Igiene del lavoro:

Ambienti di lavoro - Danni derivanti dal viziamento dell'aria, della temperatura, dell'umidità, dell'ambiente, della luce naturale ed artificiale.

Qualità del lavoro: a) danni derivanti dalle cause fisiche (elettricità - calore, pressione atmosferica, rumori - scuotimenti - traumi - posizioni viziose - polveri - antracosi - silicosi; b) danni derivanti da cause chimiche in genere - particolarmente dal piombo, mercurio, arsenico, fosforo, antimonio, solfuro di carbonio; c) danni derivanti da microrganismi e parassiti (carbonchio, anchilostomiasi).

Profilassi contro i danni determinati dalle cause fisiche, chimiche e parassitarie e igiene generale del lavoro.

Polveri, gas, fumi e vapori, pericoli e mezzi di difesa - Norme generali di prevenzione - Igiene del lavoratore. Rumori e odori - Mezzi personali di protezione contro polveri, gas e rumori (abiti, occhiali, maschere).

Cenni di legislazione sulle malattie del lavoro e sulle assicurazioni.

Assistenza sociale alle malattie del lavoro- servizio sanitario negli stabilimenti industriali - spogliatoi - refettori - locali di riposo - dormitori - sale di allattamento - presepi - asili infantili. Consultori di orientamento professionale.

Principali malattie del lavoro:

a) di quantità, di fatica;

b) di qualità; m. degli aerostieri, dei palombari e degli operai dei cassoni.

Intossicazioni principali: gas e vapori di azione locale e di azione generale.

Infezione - Malattie professionali e disposizioni relative.

Leggi di prevenzione delle malattie dei lavoratori - Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli - Legge sul riposo settimanale - Orario di lavoro notturno - Legge sulla risicoltura.

Regolamento generale sull'igiene del lavoro.

E) Tossicosi.

Alcoolismi:

Alcoolismo acuto e cronico - Manifestazioni viscerali (fegato, apparato circolatorio, ecc.) - Manifestazioni nervose - Alterazioni psichiche.

Danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza. Necessità dell'intervento statale - Misure di polizia concernenti la vendita del vino e delle bevande alcooliche - Limitazione del numero degli spacci e dell'orario di vendita - Disposizioni penali contro l'ubriachezza - Divieto di vendere vino ed alcoolici e di somministrare nei collegi ai fanciulli di età inferiore a 16 anni - Provvedimenti di ordine agricolo-industriale diretti ad accrescere la produzione ed il consumo delle uve da tavola e la lavorazione delle uve in prodotti non alcoolici (sciroppi, ecc.) - Propaganda antialcoolica - Istituti per la cura degli alcoolizzati.

Oppio e alcaloidi derivati:

Il morfinismo.

Cocaina:

Alterazioni psichiche.

Legge sugli stupefacenti.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1784)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAPITANATA

Visto il proprio decreto pari numero del 20 gennaio 1943-XXI, col quale è stato approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940-XIX;

Visto il successivo decreto del 20 gennaio, n. 1381, con cui le vincitrici del concorso vennero designate nelle sedi secondo l'ordine di preferenza;

Tenuto presente che l'ostetrica Russi Raffaela ha rinunziato per Rocchetta S. Antonio e che l'ostetrica Ricciutelli Ida ha rinunziato per Cagnano Varano chiedendo la sede di Rocchetta Sant'Antonio, secondo l'ordine di preferenza a suo tempo segnato nella domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'ostetrica Ricciutelli per la sede di Rocchetta Sant'Antonio;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 20 gennaio 1943-XXI, n. 1381, l'ostetrica Ricciutelli Ida è dichiarata vincitrice del concorso in narrativa per la sede di Rocchetta S. Antonio, nella quale dovrà essere assunta in servizio dopo 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto che sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio del comune di Rocchetta Sant'Antonio.

Foggia, addì 2 maggio 1943-XXI

Il prefetto: PATERNÒ

(1796)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 37257 del 16 dicembre 1942-XXI, col quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti a quattro posti di ostetrica condotta, bandito con decreto in data 30 dicembre 1940-XIX, n. 31725;

Visto il proprio decreto n. 1097 del 4 marzo 1943-XXI, con il quale l'ostetrica Casarini Luisa venne dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Carpi;

Veduta la lettera n. 5131 del 3 maggio 1943-XXI del comune di Carpi con la quale viene comunicata la rinuncia al posto da parte dell'ostetrica Casarini Luisa;

Ritenuto che trovasi designata al 7° posto in graduatoria l'ostetrica Prandini Alma (via G. Tavarna, n. 253, Piacenza);

Vista la domanda prodotta dalla stessa con l'indicazione delle relative sedi per le quali ha concorso;

Ai sensi dell'art. 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Prandini Alma è dichiarata vincitrice della condotta di Carpi (Cortile San Martino).

Modena, addì 8 maggio 1943-XXI

p. *Il prefetto*: BIONDO

(1763)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 14633 San. del 29 settembre 1942 con il quale venivano designate per le rispettive condotte le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1940;

Considerato che le concorrenti Malafarina Maria e Bianchi Aldina hanno rinunciato, rispettivamente alle condotte di Portovenere e di Ameglia;

Considerato che la concorrente Lombardini Doria, che aveva già conseguito la nomina per la condotta di Ortonovo, interpellata ai sensi del 2° comma dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, dichiarava di non accettare la sede di Portovenere da lei indicata per prima in ordine di preferenza;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altre candidate risultate idonee, per coprire le sedi rimaste vacanti;

Vista la graduatoria delle concorrenti e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi dalle stesse nelle domande indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono designate per la nomina a titolari delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Chirumbolo Gemma, Portovenere (1ª zona);
2) Magnani Maria Adriana, Ameglia.

I podestà dei rispettivi Comuni sono incaricati della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

La Spezia, addì 10 aprile 1943-XXI

Il prefetto: PIRONTI

(1794)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.